Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 108° — Numero 88

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 8 aprile 1967 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Ministero della difesa: Ricompense al valor militare. Pag. 1818

LEGGI E DECRETI

LEGGE 20 marzo 1967, n. 155.
Disciplina della tassa di concessione governativa sulle licenze per l'esercizio delle scommesse sulle corse di cavalli . . . Pag. 1818

LEGGE 21 marzo 1967, n. 156.
Finanziamento della Commissione per il reperimento, il riordinamento e la pubblicazione dei documenti diplomatici. Pag. 1820

LEGGE 21 marzo 1967, n. 157.
Modifiche alla composizione della Commissione interministeriale per la riattivazione, l'ammodernamento ed il potenziamento dei pubblici servizi di trasporto in concessione, di cui all'articolo 13 della legge 14 giugno 1949, n. 410, e all'articolo 10 della legge 2 agosto 1952, n. 1221 Pag. 1820

LEGGE 21 marzo 1967, n. 158.
Modifica dell'articolo 13 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, in materia di brevetti per marchi d'impresa. Pag. 1821

LEGGE 22 marzo 1967, n. 159.
Proroga degli incarichi di insegnamento e soppressione dell'articolo 5 della legge 4 giugno 1962, n. 585 . Pag. 1821

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1967.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona denominata Borgo Palazzo nel comune di Bergamo. Pag. 1821

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1967.
Proroga al 31 dicembre 1967 dell'esenzione dal pagamento del diritto fisso istituito con legge 28 dicembre 1959, n. 1146, a favore degli autoveicoli e rimorchi in temporanea importazione dal Belgio, Francia, Germania Ovest e Lussemburgo . . . Pag. 1822

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1967.
Approvazione del piano tecnico preliminare del distretto telefonico di Pavia, presentato dalla SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico, ed approvazione della ripartizione in reti urbane di alcuni settori del distretto telefonico medesimo . . . Pag. 1823

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1967.
Approvazione del piano tecnico preliminare del distretto telefonico di Salò, presentato dalla SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico, ed approvazione della ripartizione in reti urbane di alcuni settori del distretto telefonico medesimo . . . Pag. 1824

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1967.
Rinnovazione del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo « Fiera di Bolzano - Campionaria internazionale », con sede in Bolzano . . . Pag. 1824

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1967.
Nomina di componenti del Consiglio di amministrazione della Banca Nazionale del Lavoro . . . Pag. 1825

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1967.
Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi . . . Pag. 1825

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Comitato interministeriale dei prezzi:

Provvedimento n. 1163 del 3 aprile 1967. Prezzi dei carboni fossili . . . Pag. 1826

Provvedimento n. 1164 del 3 aprile 1967. Specialità medicinali . . . Pag. 1826

Ministero della sanità: Autorizzazione all'Amministrazione della scuola convitto professionale per infermiere « Edoardo e Virginia Agnelli » a trasferire la sua sede in Roma. Pag. 1827

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Modifica alla dizione del « IV Salone internazionale componenti elettronici », in Milano . . Pag. 1827

Modifica alla dizione della « XXXII Mostra radio-televisione e I Europea », in Milano . . Pag. 1827

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 1827

CONCORSI ED ESAMI

Ministero di grazia e giustizia: Sostituzione di un componente effettivo della Commissione per gli esami di procuratore legale presso la Corte di appello di Napoli. Pag. 1828

Ministero della pubblica istruzione: Concorso per titoli, integrato da un colloquio, per il conferimento di sei posti di provveditore agli studi di 1ª e 2ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale amministrativo dei Provveditorati agli studi Pag. 1828

Ministero dell'interno: Bando di concorso per titoli ed esami al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Bolzano . . Pag. 1831

Ministero del bilancio: Bando di concorso a venticinque premi-acquisto per tesi di laurea su un tema attinente alla programmazione economica . . . Pag. 1832

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 88 DELL'8 APRILE 1967:

Ministero del tesoro: Conto riassuntivo del Tesoro al 28 febbraio 1967, situazione del bilancio dello Stato e situazione della Banca d'Italia.

(3821)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

Prospetto dei dati di tariffa del Nuovo catasto edilizio urbano per i comuni di Bastia e Magione della provincia di Perugia.

(3183)

Prospetto dei dati integrativi di tariffa del Nuovo catasto edilizio urbano per il comune di Udine - zone censuarie 1ª, 2ª e 3ª della provincia di Udine.

(2897)

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 31 *gennaio* 1967 *registrato alla Corte dei conti, addì* 10 *marzo* 1967 *registro n.* 33 *Esercito, foglio n.* 227

Sono sanzionate le seguenti concessioni di decorazioni al valor militare già conferite « sul campo » dalle autorità all'uopo delegate:

MEDAGLIA DI BRONZO

INNARO Alfredo, nato a Napoli il 16 agosto 1924, ex c. n. Gruppo CC.NN. « Valle Scrivia ». — Durante otto giorni di aspri e sanguinosi combattimenti fu di esempio per spirito di sacrificio e coraggio indomabile. — Ansa del Don (Russia), 10-17 dicembre 1942.

ALI' AHMED Malek, ex muntaz I Gruppo Bande di confine - 2ª Banda. — Comandante di buluc all'attacco di dominante posizione avversaria, per quanto battuto dal violento fuoco di numerose armi automatiche, portava i suoi uomini all'assalto con estrema decisione ed avveduta perizia, raggiungendo, fra i primi, la vetta e falciando col preciso fuoco della sua arma automatica il nemico attaccante, che, travolto dalla rapida manovra, volgeva in precipitosa fuga. In un secondo attacco dell'avversario, l'investiva prontamente, snidandolo dai suoi nascondigli e fugandolo a colpi di bombe a mano. — Taddà Gumerà (Gondar), 24-25 agosto 1941.

CROCE AL VALOR MILITARE

ABDALLA Soliman, ex buluc basci I Gruppo Bande di confine - 3ª Banda. — Comandante di buluc altre volte ferito e decorato, con serena audacia e freddo sprezzo del pericolo, trascinava con l'esempio e col comando il proprio buluc contro una postazione di arma automatica nemica e benchè colpito non desisteva dall'impresa fino e che non vide il nemico abbandonare la posizione ai suoi uomini vittoriosi. — Taddà Gumerà (Gondar), 24-25 agosto 1941.

ADGU' Teclé, ex muntaz XXIX Battaglione coloniale. — Graduato porta arma tiratore, cooperava mirabilmente col tiro aggiustato della sua arma a mettere in fuga nuclei ribelli, nel loro inutile, quanto vano, tentativo di occupare una posizione dominante. Sotto intenso fuoco nemico manteneva ammirevole calma e sangue freddo e, benchè ferito, rifiutava di farsi medicare fino al termine vittorioso dell'azione. — Ciandibbà Gheorghis - Dovogà (Gondar), 18 settembre 1941.

ALI' ABDELCADIR Gherhis, ex ascari I Gruppo Bande di confine. — Mitragliere addetto ad arma contraerea, durante violento attacco aereo-terrestre nemico, nonostante l'intenso bombardamento, sprezzante del pericolo a cui andava incontro, provvedeva a più riprese al rifornimento acqua e munizioni, attraversando più volte una zona intensamente battuta dal fuoco avversario. La sua serena calma nell'adempimento del dovere valse a fargli riscuotere l'ammirazione degli stessi compagni. — Metemna, 6 novembre 1940.

UOLDEJOHANNES Boghezien, ex buluc basci XXIX Battaglione coloniale. — Comandante di buluc trascinava i suoi uomini all'attacco di una munita posizione avversaria. Il furioso fuoco delle armi automatiche e dell'artiglieria nemica non riusciva a fermarlo nel suo ardito intento: di balzo occupava la posizione catturando armi e materiali. — Monte Anguavà (Gondar), 10 agosto 1941.

(3357)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 20 marzo 1967, n. **155.**

Disciplina della tassa di concessione governativa sulle licenze per l'esercizio delle scommesse sulle corse di cavalli.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le società di corse dei cavalli, gli allibratori, i gestori delle sale di corse e le agenzie di accettazione per il riversamento al totalizzatore, che ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 marzo 1942, n. 315, sono delegati dalla UNIRE all'esercizio delle scommesse sulle corse dei cavalli, devono munirsi, per esercitare la predetta attività, della licenza di polizia prevista dall'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Sulle licenze, che sono valide esclusivamente per i locali in esse indicati, sono annotati gli ippodromi per i quali l'UNIRE ha delegato l'esercizio delle scommesse.

Art. 2.

Il n. 91 della tabella allegato *A* al testo unico delle leggi in materia di tasse sulle concessioni governative approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, è sostituito dal seguente:

	Tassa	Modo di pagamento	NOTE
« Licenza annuale rilasciata dall'Autorità di pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ad enti o società che gestiscono corse di cavalli o di levrieri, per l'esercizio diretto o delegato di totalizzatori e di scommesse a libro, ovunque effettuato in occasione di dette corse, come pure a persone, enti, società che gestiscono regate, giuochi di palla e di pallone o altre simili gare, per l'esercizio di dette scommesse:			La licenza è richiesta per ogni genere di gara o corsa. Per genere di corse o di gare si intendono le competizioni dello stesso tipo, nel senso che costituisce unico genere quello che ha per oggetto gli stessi mezzi meccanici o animali e gli stessi scopi. Così dello stesso genere sono le corse di cavalli al trotto, al galoppo, ad ostacoli, ecc.; di altro genere sono le corse di levrieri, le regate, ecc. La licenza dura fino al 31 dicembre di ogni anno qualunque sia l'epoca del rilascio e la tassa è corrisposta una sola volta nell'anno anche quando per lo svolgersi delle varie competizioni occorrano singole autorizzazioni di pubblica sicurezza.
1) *per ogni ente o società, autorizzati o delegati al detto esercizio*:			La tassa è liquidata in base alle giornate di corse che si effettuano in ciascun campo, secondo il calendario ufficiale approvato dall'Unione nazionale incremento razze equine (U.N.I.R.E.).
a) nelle corse di cavalli, giusta delega della Unione nazionale incremento razze equine (U.N.I. R.E.), ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 marzo 1942, n. 315:			
— in campi di corse ove si effettuino più di 60 giornate di corse in un anno	L. 300.000	Ordinario	
— in campi di corse ove si effettuino da non più di 60 a non meno di 11 giornate di corse in un anno	» 200.000	»	
— in campi di corse ove si effettuino non più di 10 giornate di corse in un anno	» 100.000	»	
b) nelle corse dei levrieri .	» 100.000	»	
c) nelle regate, nei giuochi di palla e di pallone ed in altre simili gare	» 60.000	»	
2) *per ogni allibratore delegato ad esercitare le scommesse*:			La licenza è strettamente personale. Scade il 31 dicembre di ogni anno, qualunque sia l'epoca del rilascio e non può riguardare che un solo determinato genere di gare. Per la liquidazione della tassa valgono le norme di cui al precedente n. 1.
a) nelle corse di cavalli:			
— in ippodromi, ove si effettuino più di 60 giornate di corse in un anno	» 200.000	»	
— in ippodromi, ove si effettuino da non più di 60 giornate di corse in un anno a non meno di 11 . .	» 150.000	»	
— in ippodromi, ove si effettuino non più di 10 giornate di corse in un anno .	» 100.000	»	
b) nelle corse dei levrieri . .	» 70.000	»	
c) nelle regate, nei giuochi di palla e di pallone ed in altre simili gare . . .	» 50.000	»	
3) *per ogni gestore di sale di corse delegato all'esercizio delle scommesse*:			La licenza scade il 31 dicembre di ogni anno qualunque sia l'epoca del rilascio. Per le nuove sale di corse, che iniziano l'attività nel corso dell'anno, la tassa va liquidata in base all'ammontare presuntivo degli incassi conseguiti nel primo periodo di attività, giusta dichiarazione da rilasciarsi dalla U.N.I.R.E. Per l'anno intero successivo al primo periodo di attività, la tassa è analogamente commisurata all'ammontare degli incassi che, secondo valutazione della predetta U.N.I.R.E., la sala conseguirà in detto anno. Per gli anni successivi la tassa è commisurata agli incassi lordi conseguiti nell'anno precedente, desunti dagli atti di accertamento espletati ai fini della liquidazione dei diritti erariali e tributi accessori.
a) sulle corse di cavalli:			
— per incassi annui (al lordo dei diritti erariali e tributi accessori):			
fino a 100 milioni	» 100.000	»	
» » 150 »	» 150.000	»	
» » 200 »	» 200.000	»	
» » 250 »	» 250.000	»	
» » 300 »	» 300.000	»	
» » 400 »	» 400.000	»	
» » 500 »	» 500.000	»	
» » 600 »	» 600.000	»	
» » 700 »	» 700.000	»	
oltre 700 »	» 800.000	»	
b) sulle corse dei levrieri .	» 70.000	»	
c) sulle regate, sui giuochi di palla e di pallone e su altre simili gare	» 50.000	»	

	Tassa	Modo di pagamento	NOTE
4) *per ogni gestore di agenzia delegata dalla U.N.I.R.E. per l'accettazione ed il riversamento al totalizzatore delle scommesse sulle corse dei cavalli:*			La licenza scade il 31 dicembre di ogni anno, qualunque sia l'epoca del rilascio. Per la liquidazione della tassa valgono le norme di cui al precedente n. 3.
— per incassi annui (al lordo dei diritti erariali e tributi accessori):			
fino a 50 milioni	L. 20.000	Ordinario	
» » 100 »	» 50.000	»	
» » 200 »	» 80.000	»	
» » 250 »	» 120.000	»	
» » 300 »	» 150.000	»	
oltre 300 »	» 200.000	»	

Art. 3.

Sono abrogati l'articolo 3 e le disposizioni della legge 23 marzo 1940, n. 217, incompatibili con quelle della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 marzo 1967

SARAGAT

MORO — RESTIVO — TAVIANI — PRETI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 21 marzo 1967, n. **156**.

Finanziamento della Commissione per il reperimento, il riordinamento e la pubblicazione dei documenti diplomatici.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per il funzionamento della Commissione per il reperimento, il riordinamento e la pubblicazione dei documenti diplomatici, relativi al periodo 1861-1943, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 30.000.000 da ripartirsi in ragione di lire 5.000.000 annui per sei esercizi finanziari a partire dall'esercizio 1966.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1966 si provvede con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del decreto-legge 14 dicembre 1965, n. 1334, convertito nella legge 9 febbraio 1966, n. 21, concernente l'importazione delle banane fresche.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1967 si provvede con una riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, destinato al finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 marzo 1967

SARAGAT

MORO — FANFANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 21 marzo 1967, n. **157**.

Modifiche alla composizione della Commissione interministeriale per la riattivazione, l'ammodernamento ed il potenziamento dei pubblici servizi di trasporto in concessione, di cui all'articolo 13 della legge 14 giugno 1949, n. 410, e all'articolo 10 della legge 2 agosto 1952, n. 1221.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il numero dei rappresentanti del personale autoferrotramviario in seno alla Commissione interministeriale per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione, di cui al secondo comma dell'articolo 13 della legge 14 giugno 1949, n. 410, è elevato a tre, ai fini anche dell'applicazione del terzo comma dell'articolo 10 della legge 2 agosto 1952, n. 1221.

Parimenti il numero dei membri rappresentanti delle imprese di pubblici servizi di trasporto in concessione in seno alla detta Commissione — di cui al se-

condo comma del citato articolo 13 della legge 14 giugno 1949, n. 410 — è portato a tre, e cioè un rappresentante delle aziende municipalizzate, un rappresentante delle imprese private concessionarie ed un rappresentante delle aziende concessionarie a partecipazione statale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 marzo 1967

SARAGAT

MORO — SCALFARO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 21 marzo 1967, n. 158.

Modifica dell'articolo 13 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, in materia di brevetti per marchi d'impresa.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il secondo comma dell'articolo 13 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, è così modificato:

« Coloro ai quali spetta il diritto al nome, alla ditta, sigla o insegna, hanno la facoltà esclusiva di farne uso come marchio per la loro industria o il loro commercio, purchè non sia costituito da un nome, ditta, sigla o insegna uguale o simile a quello usato da altri in un marchio anteriore per prodotti o merci dello stesso genere ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 marzo 1967

SARAGAT

MORO — ANDREOTTI — REALE

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 22 marzo 1967, n. 159.

Proroga degli incarichi di insegnamento e soppressione dell'articolo 5 della legge 4 giugno 1962, n. 585.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fermo restando il disposto degli articoli 6 e seguenti della legge 28 luglio 1961, n. 831, per il conferimento di nuovi incarichi di insegnamento, gli incarichi triennali con scadenza al 30 settembre 1967, compresi quelli già prorogati con legge 6 aprile 1965, n. 335, e con legge 26 maggio 1966, n. 336, nonchè quelli conferiti a norma della legge 15 febbraio 1963, n. 354, sono prorogati anche per l'anno scolastico 1967-68.

Dalla proroga di cui al comma precedente sono esclusi gli incarichi relativi all'insegnamento di applicazioni tecniche maschili e femminili nella scuola media.

Art. 2.

L'articolo 5 della legge 4 giugno 1962, n. 585, è soppresso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 marzo 1967

SARAGAT

MORO — GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1967.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona denominata Borgo Palazzo nel comune di Bergamo.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sùlla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Bergamo per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 26 maggio 1965, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona denominata Borgo Palazzo, sita nel comune di Bergamo;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Bergamo;

Viste le opposizioni presentate, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte dello Istituto Figlie di Carità Canossiane, della Società p. a. La Rocchetta e di alcuni signori di Bergamo (capolista C.ssa Maria Edvige Palma Camozzi Vertova);

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, caratterizzata da un tipico agglomerato urbano con importanti palazzi, chiese monumentali e caratteristici edifici di architettura minore, fra cui si inseriscono giardini e orti, forma un quadro di caratteristico aspetto avente valore estetico e tra-

dizionale, in cui spicca l'episodio del ponte sul torrente Morla, caratterizzato dalla statua di S. Giovanni Nepomuceno; inoltre tale armonioso insieme è visibile dalle zone interne ed esterne del medesimo;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Bergamo denominata Borgo Palazzo ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: via Gabriele Camozzi, via Teodoro Frizzoni, mappali 3507, 3952, 3951, 430, 353, 6429, 6318, 1901/*c*, tratto del torrente Morla, mappali 456/*a*, 2919, 1210, 2828, 2831, via XXVI Aprile, mappale 1213, parte di via Vittore Ghislandi, mappali 2236, 3563, 2077, 1170, parte di via Borgo Palazzo (strada nazionale del Tonale) mappali 1140, 4077, 2408, 1266/*a*, 1555, 4805, 2836, 1276, parte di via dei Cappuccini, mappali 2316, 302/*b*, 2318/*b*, 2317, 2319, 2371, 1804, parte di via Madonna della Neve sino a ricongiungersi con via Gabriele Camozzi.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Bergamo.

La Soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Bergamo provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 12 gennaio 1967

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
CALEFFI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
CORONA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Bergamo

Verbale n. 3 - *Adunanza del* 26 *maggio* 1965

L'anno 1965, addì 26 del mese di maggio, alle ore 9,30 nella sala antistante all'aula consiliare dell'Amministrazione provinciale di Bergamo, si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali, convocata dalla Soprintendenza ai monumenti della Lombardia, con nota raccomandata numero 3349 del 15 maggio corrente anno, per esaminare il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

BERGAMO - Vincolo di Borgo Palazzo.

Interviene, in rappresentanza del sindaco l'ing. prof. Fumagalli Emanuele, assessore all'urbanistica.

Il vice presidente fa presente alla Commissione che in applicazione del criterio di estendere gradualmente la protezione di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, all'intero territorio del comune di Bergamo, viene oggi presentato all'esame della Commissione una proposta di vincolo della zona di Borgo Palazzo delimitata approssimativamente dalle vie G. Camozzi, e A. Maj zona in cui sono compresi palazzi neoclassici, giardini, cortine di case di notevole interesse favorito, in parte, dall'andamento in discesa di terreni, nonchè dall'attraversamento del fiume Morla.

L'ing. Fumagalli si dichiara favorevole al riguardo ed agli effetti di una più precisa delimitazione della zona da sottoporre a vincolo, comunica che già il Comune, nel corso di uno studio di piano regolatore, ha individuato in tale zona gli edifici di notevole valore architettonico distintamente da quelli di discreto interesse e che pertanto l'iniziativa della Commissione sulla tutela delle bellezze naturali non può che essere di giovamento per un maggior rispetto degli esposti intendimenti dell'Amministrazione comunale.

Dato atto di quanto precede ha luogo l'adozione del provvedimento conseguente

La Commissione

Visto che la zona in questione denominata Borgo Palazzo è caratterizzata da un tipico agglomerato urbano con importanti palazzi, chiese monumentali e caratteristici edifici di architettura minore fra cui si inseriscono giardini ed orti;

Considerato che l'insieme forma un quadro di caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale in cui spicca l'episodio del ponte sul torrente Morla, caratterizzato dalla statua di S. Giovanni Nepomuceno;

Visto che la visuale di tale armonioso insieme è visibile dalle zone interne ed esterne del medesimo;

a voti unanimi,

Delibera:

di sottoporre a tutela della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1 numeri 3 e 4 la zona sopradescritta, denominata Borgo Palazzo, del comune di Bergamo, così delimitata:

via Gabriele Camozzi, via Teodoro Frizzoni, mappali 3507, 3952, 3951, 430, 353, 6429, 6318, 1901/*c*, tratto del torrente Morla, mappali 456/*a*, 2919, 1210, 2828, 2831, via XXVI Aprile, mappali 1213, parte di via Vittore Ghislandi, mappali 2236, 3563, 2077, 1170, parte di via Borgo Palazzo (strada nazionale del Tonale) mappali 1140, 4077, 2408, 1266/*a*, 1555, 4805, 2836, 1276, parte di via dei Capuccini, mappali 2316, 302/*b*, 2318/*b*, 2317, 2319, 2371, 1804, parte di via Madonna della Neve sino a ricongiungersi con via Gabriele Camozzi.

(*Omissis*).

(3322)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1967.

Proroga al 31 dicembre 1967 dell'esenzione dal pagamento del diritto fisso istituito con legge 28 dicembre 1959, n. 1146, a favore degli autoveicoli e rimorchi in temporanea importazione dal Belgio, Francia, Germania Ovest e Lussemburgo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Visto l'art. 2 della legge 28 dicembre 1959, n. 1146, il quale prevede che possono essere concesse riduzioni od esenzioni dal pagamento del diritto fisso, istituito con la legge medesima, in esecuzione di accordi intervenuti con altri Governi, o di convenzioni internazionali, oppure quando sussista reciprocità di trattamento tributario, e per esigenze dei traffici;

Visto il decreto interministeriale 20 gennaio 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 20 febbraio 1960;

Visto il decreto interministeriale 28 dicembre 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 24 aprile 1961;

Visto il decreto interministeriale 27 dicembre 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 9 febbraio 1962;

Visto il decreto interministeriale 24 dicembre 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 23 marzo 1963;

Visto il decreto interministeriale 15 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 dell'11 agosto 1965;

Visto il decreto interministeriale 21 febbraio 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 24 marzo 1966;

Decreta:

Art. 1.

Gli autoveicoli ed i rimorchi adibiti a trasporti internazionali, di cose, importati temporaneamente dal Belgio, dalla Francia, dalla Germania Ovest e dal Lussemburgo ed appartenenti a persone residenti stabilmente in Belgio, Francia, Germania Ovest e Lussemburgo, sono esenti, per esigenze dei traffici, dal pagamento del diritto fisso di cui all'art. 1 della legge 28 dicembre 1959, n. 1146, fino al 31 dicembre 1967.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 febbraio 1967

Il Ministro per le finanze
PRETI

Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile
SCALFARO

(3515)

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1967.

Approvazione del piano tecnico preliminare del distretto telefonico di Pavia, presentato dalla SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico, ed approvazione della ripartizione in reti urbane di alcuni settori del distretto telefonico medesimo.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 marzo 1948, n. 433, convertito nella legge 15 febbraio 1953, n. 83;

Visto il piano regolatore telefonico nazionale, approvato con decreto ministeriale 11 dicembre 1957;

Visto il decreto ministeriale del 31 ottobre 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 307 del 16 dicembre 1960;

Visto il decreto ministeriale 3 giugno 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 1° agosto 1961, concernente la ripartizione del territorio nazionale in compartimenti, distretti e settori telefonici;

Visto il piano tecnico preliminare del distretto di Pavia, presentato dalla SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico p. a., concessionaria di servizi telefonici ad uso pubblico;

Visto il parere del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni, espresso nella 240ª adunanza tenuta l'8 aprile 1965;

Visto il parere del Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, espresso nella 1058ª adunanza tenuta l'8 febbraio 1967;

Decreta:

E' approvato, alle condizioni poste dal Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni nel verbale dell'adunanza citata nel preambolo, il piano tecnico preliminare del distretto di Pavia, ed in dettaglio è approvata la seguente ripartizione in reti urbane dei settori del distretto:

Settore di Pavia: otto reti urbane e cioè:

rete urbana di Pavia, comprendente i comuni di Pavia, S. Martino Siccomario e Travacò Siccomario;

rete urbana di Albuzzano, comprendente i comuni di Albuzzano e Cura Carpignano;

rete urbana di Carbonara, comprendente i comuni di Carbonara e Villanuova di Ardenghi;

rete urbana di Cava Manara, comprendente i comuni di Cava Manara e Sommo;

rete urbana di San Genesio, comprendente il Comune omonimo;

rete urbana di San Leonardo, comprendente i comuni di Linarolo e Valle Salimbene;

rete urbana di Torre d'Isola, comprendente il Comune omonimo;

rete urbana di Zinasco Vecchio, comprendente i comuni di Zinasco Vecchio e Mezzana Rabattona.

Settore di Belgioioso: tre reti urbane e cioè:

rete urbana di Belgioioso, comprendente i comuni di Belgioioso, Genzone, Filighera, Torre dei Negri;

rete urbana di Copiano, comprendente i comuni di Copiano e Vistarino;

rete urbana di Villanterio, comprendente i comuni di Villanterio, Gerenzago e Magherno.

Settore di Certosa di Pavia: tre reti urbane e cioè:

rete urbana di Certosa di Pavia, comprendente i comuni di Certosa di Pavia, Borgarello e Giussago;

rete urbana di Bereguardo, comprendente i comuni di Bereguardo Trivolzio e Trovo;

rete urbana di Vellezzo, comprendente i comuni di Vellezzo, Battuda, Marcignago, Rognano e Giovenzano.

Settore di Garlasco: sette reti urbane e cioè:

rete urbana di Garlasco, comprendente il Comune omonimo;

rete urbana di Alagna, comprendente il Comune omonimo;

rete urbana di Borgo San Siro, comprendente il Comune omonimo;

rete urbana di Dorno, comprendente il Comune omonimo;

rete urbana di Gropello Cairoli, comprendente il Comune omonimo;

rete urbana di Tromello, comprendente il Comune omonimo;

rete urbana di Zerbolò, comprendente il Comune omonimo.

Settore di Landriano: unica rete urbana e cioè:

rete urbana di Landriano, comprendente i comuni di Landriano, Bascapè, Siziano, Torrevecchia Pia, Vidigulfo;

Settore di Lardirago: unica rete urbana e cioè:

rete urbana di Lardirago, comprendente i comuni di Lardirago, Bornasco, Ceranova, Marzano, Roncaro, Sant'Alessio con Vialone, Torre d'Arese, Zeccone.

Settore di Sannazzaro De' Burgondi: unica rete urbana e cioè:

rete urbana di Sannazzaro De' Burgondi, comprendente i comuni di Sannazzaro, Ferrera, Erbognone, Pieve d'Albignola, Scaldasole.

Settore di Santa Cristina e Bissone: quattro reti urbane e cioè:

rete urbana di Santa Cristina e Bissone, comprendente i comuni di Santa Cristina e B., Corteolona, Costa de' Nobili e Inverno;

rete urbana di Pieve Porto Morone, comprendente i comuni di Pieve Porto Morone e Badia Pavese;

rete urbana di Chignolo Po, comprendente i comuni di Chignolo Po, Miradolo Terme e Monticelli Pavese;

rete urbana di San Zenone Po, comprendente i comuni di San Zenone Po, Spessa e Zerbo.

Le variazioni tariffarie, che si verificheranno in conseguenza della nuova sistemazione amministrativa del distretto dovranno essere applicate di pari passo alla realizzazione tecnica del nuovo assetto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 marzo 1967

Il Ministro: SPAGNOLLI

(3536)

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1967.

Approvazione del piano tecnico preliminare del distretto telefonico di Salò, presentato dalla SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico, ed approvazione della ripartizione in reti urbane di alcuni settori del distretto telefonico medesimo.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 marzo 1948, n. 433, convertito nella legge 15 febbraio 1953, n. 83;

Visto il piano regolatore telefonico nazionale, approvato con decreto ministeriale 11 dicembre 1957;

Visto il decreto ministeriale del 31 ottobre 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 307 del 16 dicembre 1960;

Visto il decreto ministeriale 3 giugno 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 1° agosto 1961, concernente la ripartizione del territorio nazionale in compartimenti, distretti e settori telefonici;

Visto il piano tecnico preliminare del distretto di Salò, presentato dalla SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico p. a., concessionaria di servizi telefonici ad uso pubblico;

Visto il parere del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni, espresso nella 240ª adunanza tenuta l'8 aprile 1965;

Visto il parere del Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, espresso nella 1058ª adunanza tenuta l'8 febbraio 1967;

Decreta:

E' approvato, alle condizioni poste dal Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni nel verbale dell'adunanza citata nel preambolo, il piano tecnico preliminare del distretto di Salò, ed in dettaglio è approvata la seguente ripartizione in reti urbane dei settori del distretto:

Settore di Salò: sette reti urbane e cioè:

rete urbana di Salò, comprendente i comuni di Salò e Gardone Riviera;

rete urbana di Gavardo, comprendente i comuni di Gavardo, Muscoline, Vallio e Villanuova;

rete urbana di Maderno, comprendente il comune di Toscolano Maderno;

rete urbana di Raffa, comprendente i comuni di Puegnago, Manerba, Moniga, Polpenazze e Soiano;

rete urbana di San Felice, comprendente il comune di San Felice del Benaco;

rete urbana di Vobarno, comprendente il Comune omonimo;

rete urbana di Volciano, comprendente il comune di Roè Volciano.

Settore di Gargnano-Turano: tre reti urbane e cioè:

rete urbana di Gargnano, comprendente il Comune omonimo;

rete urbana di Tignale, comprendente il Comune omonimo;

rete urbana di Turano, comprendente i comuni di Valvestino, Capovalle e Magasa.

Settore di Tremosine: due reti urbane e cioè:

rete urbana di Tremosine, comprendente il Comune omonimo;

rete urbana di Limone, comprendente il Comune omonimo.

Settore di Vestone-Bagolino: sei reti urbane e cioè:

rete urbana di Vestone, comprendente i comuni di Vestone, Pertica Alta, Pertica Bassa e Treviso Bresciano;

rete urbane di Barghe, comprendente i comuni di Barghe, Provaglio e Sabbio;

rete urbana di Casto, comprendente i comuni di Casto e Mura;

rete urbana di Odolo, comprendente i comuni di Odolo, Agnosine, Bione, Preseglie;

rete urbana di Pieve Vecchia, comprendente i comuni di Idro, Anfo e Lavenone;

rete urbana di Bagolino, comprendente il Comune omonimo.

Le variazioni tariffarie, che si verificheranno in conseguenza della nuova sistemazione amministrativa del distretto dovranno essere applicate di pari passo alla realizzazione tecnica del nuovo assetto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 marzo 1967

Il Ministro: SPAGNOLLI

(3535)

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1967.

Rinnovazione del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo « Fiera di Bolzano - Campionaria internazionale », con sede in Bolzano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1955, n. 1402, con il quale è stata ricono-

sciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo « Fiera di Bolzano - Campionaria internazionale », con sede in Bolzano, e ne è stato approvato lo statuto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1965, n. 1098, recante norme sulla decorrenza dell'anno finanziario degli Enti pubblici sottoposti al controllo previsto dalla legge 21 marzo 1958, n. 259;

Visto il proprio decreto 11 luglio 1962, riguardante la nomina, per tre esercizi finanziari, del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente;

Ritenuta la necessità di provvedere alla rinnovazione del predetto Collegio, ai sensi dell'art. 13 del sopracitato statuto;

Viste le designazioni delle Amministrazioni interessate;

Sentito il Presidente della Giunta regionale Trentino-Alto Adige;

Decreta:

Il Collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo « Fiera di Bolzano - Campionaria internazionale », con sede in Bolzano, è composto dei seguenti membri:

Lodetti dott. Lido, in rappresentanza del Ministero del tesoro, con funzioni di presidente;

Lombardo dott. Antonino, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

Polverini dott. Carlo Alberto, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Gouthier avv. Anselmo, in rappresentanza della Giunta regionale Trentino-Alto Adige;

Frerotti ing. Edmondo, in rappresentanza della Camera di commercio, industria e agricoltura di Bolzano.

I revisori restano in carica per tre anni finanziari, con decorrenza dal 1967.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 marzo 1967

Il Ministro: ANDREOTTI

(3564)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1967.

Nomina di componenti del Consiglio di amministrazione della Banca Nazionale del Lavoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO
PRESIDENTE DEL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 12 e 13 del vigente statuto della Banca Nazionale del Lavoro, Istituto di credito di diritto pubblico con sede in Roma, riguardanti la composizione e le modalità di nomina del Consiglio di amministrazione della Banca stessa;

Visti i propri decreti in data 29 dicembre 1962 e 24 marzo 1966, con i quali, rispettivamente, fu nominata la metà dei membri del Consiglio di amministrazione del suddetto Istituto e fu sostituito, in seguito, uno di essi;

Considerato che i membri del Consiglio di amministrazione, di cui ai citati decreti, sono scaduti dalla carica per compiuto periodo e che occorre provvedere alla nomina dei nuovi membri per il prossimo quadriennio;

Viste le designazioni pervenute;

Decreta:

Sono nominati membri del Consiglio di amministrazione della Banca Nazionale del Lavoro, Istituto di credito di diritto pubblico con sede in Roma, i signori:

Stammati prof. dott. Gaetano, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Marinone dott. Franco, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Benedetti dott. Alessandro, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Valentini dott. Marcello, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Guarino avv. prof. Giuseppe, in rappresentanza delle classi lavoratrici, designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Pasanisi avv. Emilio, in rappresentanza dell'Istituto nazionale delle assicurazioni;

Cinquanta avv. Vincenzo, in rappresentanza della Opera nazionale combattenti;

Coppini prof. Mario Alberto, in rappresentanza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Mizzi rag. Leonida, in rappresentanza della Federazione italiana dei Consorzi agrari.

I predetti resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1970 ed occorrendo fino a quando entreranno in carica i loro sucessori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 marzo 1967

Il Ministro: COLOMBO

(3600)

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1967.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 31 dicembre 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 1967, con il quale si è stabilito che gli importi dei buoni ordinari del Tesoro al portatore con scadenza a dodici mesi da emettere nel periodo dal 1° gennaio 1967 al 30 aprile 1967 saranno determinati con decreti del Ministro per il tesoro da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 10 del mese in cui si effettua l'emissione;

Decreta:

E' disposta nel mese di aprile 1967 l'emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi, fino al limite dell'importo in valore nominale di lire centosettantacinquemiliardi.

Detta emissione sarà effettuata il giorno 27 aprile 1967.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 aprile 1967

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *aprile* 1967
Registro n. 8 *Tesoro, foglio n.* 305

(3817)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 1163 del 3 aprile 1967
Prezzi dei carboni fossili

Con circolare n. 1163 del 3 aprile 1967 è stata data comunicazione della seguente deliberazione adottata dalla Giunta del Comitato interministeriale dei prezzi.

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, numero 347 e 23 aprile 1946, n. 363; i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Sentita la Commissione centrale dei prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896);

Delibera:

I) PREZZI DEI CARBONI FOSSILI ESTERI

A parziale modifica delle disposizioni contenute nel provvedimento n. 1102 del 23 marzo 1965, con decorrenza immediata, i prezzi del carbone non sdoganato, per tonnellata metrica resa cif porti Alto Tirreno, vengono modificati come appresso.

I prezzi si riferiscono alle pezzature di origine dei carboni di qualità primaria e comunque con non più del 5% di umidità e del 10% di ceneri sul secco fatta esclusione per i minuti non lavati e per le voci per le quali è fatta menzione delle qualità secondàrie.

I prezzi cif sottoindicati sono determinati per i porti dello Alto Tirreno. Per i porti del Basso Tirreno i prezzi cif vanno maggiorati di L. 100 a tonnellata per i porti di Civitavecchia e Napoli e di L. 200 a tonnellata per i porti rimanenti del Basso Tirreno e per quelli della Sicilia e della Sardegna; per gli altri porti gli stessi prezzi vanno maggiorati di L. 400 a tonnellata.

Per il carbone americano sbarcato a Savona Funivie il prezzo cif è ridotto di L. 100 a tonnellata. Per il carbone sbarcato in più porti è consentita una ulteriore maggiorazione su quelle precedentemente previste fino al massimo di L. 250 a tonnellata, che dovrà peraltro essere autorizzata dai Comitati provinciali dei prezzi competenti per territorio con apposita lettera i cui estremi saranno riportati nella fattura dell'importatore.

CARBONI AMERICANI

1) *Antracite*:
Pezzatura da 60 a 80 mm. . . . L. —
Pezzatura da 40 a 60 mm. . . . » —
Pezzatura da 20 a 40 mm. . . . » —
Pezzatura da 10 a 20 mm. . . . » —

2) *Carboni bituminosi*:
A) *Basse materie volatili* (da vapore e da coke):
Pezzatura grigliato in miniera . . . L. 10.750
Minuti da coke . . . » 9.940

B) *Medie materie volatili* (da vapore e da coke):
Pezzatura grigliato in miniera . . . . . . L. 10.750

C) *Alte materie volatili*:
Carbone da gas . . . . » 9.220
Carbone da gassogeno (gas producer) grigliato in miniera:
imbarcato ad Hampton Roads . . . . . . » 9.220

3) Coke di petrolio . . . . » 14.160

CARBONE POLACCO (via mare)

Pezzatura oltre 30 mm. . . . . L. 9.530
Granitello (da 16 a 31 mm.) . . . . » 7.510
Granitello (da 8 a 16 mm.) . . . . » 7.390
Minuto . . . . » 6.430

CARBONI RUSSI
(cif Adriatico e Tirreno)

1) *Antracite*:
Pezzatura superiore a 25 mm. con tolleranza del 25% di pezzatura inferiore a 25 mm. . . . L. 15.160
Pisello (da 13 a 30 mm.) . . . . » 14.210
Minuto . . . . » 8.530

2) Carbone primario da gas . . . . » 8.780

3) Carbone magro (da 0 a 25 mm.) . . . » 7.690

ANTRACITE SUD-AFRICA
(cif Adriatico e Tirreno)

Pezzatura da 40 a 60 mm. . . . . L. 13.110
Pezzatura da 25 a 40 mm. . . . . » 12.890

Roma, addì 3 aprile 1967

p. *Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
Presidente della Giunta
MALFATTI

(3775)

Provvedimento n. 1164 del 3 aprile 1967
Specialità medicinali

Con circolare n. 1164 del 3 aprile 1967 è stata data comunicazione della seguente deliberazione adottata dalla Giunta del Comitato interministeriale dei prezzi.

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, numero 347 e 23 aprile 1946, n. 363; i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Sentita la Commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896);

Delibera:

LXXXVII ELENCO DELLE SPECIALITA' MEDICINALI

Il precedente elenco è stato diramato con il provvedimento n. 1160 del 18 gennaio 1967 (LXXXVI elenco delle specialità medicinali) e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 25 gennaio 1967.

SPECIALITÀ	DITTA	CONFEZIONE	PREZZO
1. *Benexol*	Roche, Milano	semplice 20 compresse	1.250
		c/ B12 20 compresse	1.500
2. *Benmidina*	Lab. E. Granelli, Milano	pomata tubo g. 20	450
3. *Epaneurina* B12	Ist. Euchimico, Milano	ipodermica - fiale 10 × 2 cc.	1.000
4. *Iniprol Choay*	Italfarmaco, Milano	1 flacone da 1 ml. 200.000 U.I.P.	5.000
		1 flacone da 5 ml. 1.000.000 U.I.P.	22.000
5. *Natrium-DI*	Ravizza, Muggiò (Milano)	capsule 25	890
6. *Trofepar*	Malesci, Firenze	fiale 5 liofilizz. + 5 fiale solvente da 2 cc.	2.500
7. *Vaccino contro il morbo di New-castle*	Cyanamid Italia, Catania	flaconi 10 da 100 dosi per istillazione oculo-nasale	7.000
8. *Spumoclor forte*	Farmaceutici Chiesi, Parma	scat. n. 4 candelette vaginali	1.230

Tutti i suddetti prezzi avranno applicazione a partire dal quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale.*

E' fatto obbligo di indicare sul bollino del prezzo di vendita al pubblico il numero e la data della *Gazzetta Ufficiale* che ha consentito il nuovo prezzo.

Roma, addì 3 aprile 1967

p. *Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
Presidente della Giunta
MALFATTI

(3776)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Amministrazione della scuola convitto professionale per infermiere « Edoardo e Virginia Agnelli » a trasferire la sua sede in Roma.

Con decreto n. 300.16.II.70/15.1464, in data 3 marzo 1967, del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'Amministrazione della scuola convitto professionale per infermiere « Edoardo e Virginia Agnelli » è autorizzata a trasferire la sua sede nei locali siti in Roma, via Virginia Agnelli n. 21

(3547)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Modifica alla dizione del « IV Salone internazionale componenti elettronici », in Milano

A modifica di quanto contenuto nel Calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni del 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° febbraio 1967, n. 28, si rende noto che il Comitato organizzatore del « IV Salone internazionale componenti elettronici » ha comunicato che la dizione della predetta manifestazione è stata modificata in « IV Salone internazionale componenti, strumenti di misura elettronici e accessori », che avrà luogo in Milano dal 9 al 17 settembre 1967, come già precedentemente programmato.

(3561)

Modifica alla dizione della « XXXII Mostra radio-televisione e I Europea », in Milano

A modifica di quanto contenuto nel Calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni del 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° febbraio 1967, n. 28, si rende noto che il Comitato organizzatore della « XXXII Mostra radio-televisione e I Europea » ha comunicato che la dizione della predetta manifestazione è stata modificata in « XXXII Mostra nazionale radio-televisione » ed avrà luogo in Milano **dal 9 al 17 settembre 1967,** come già precedentemente programmato.

(3562)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 68

Corso dei cambi del 7 aprile 1967 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,53	624,55	624,58	624,57	624,53	624,58	624,59	624,57	624,58	624,58
$ Can.	576,34	576,70	577 —	576,75	576 —	576,40	576,70	576,75	576,40	576,85
Fr. Sv.	144,22	144,19	144,24	144,20	144,20	144,25	144,20	144,20	144,25	144,25
Kr. D.	90,38	90,35	90,36	90,365	90,40	90,36	90,37	90,365	90,36	90,36
Kr. N.	87,39	87,38	87,42	87,39	87,40	87,39	87,385	87,39	87,39	87,39
Kr. Sv.	121,14	121,13	121,14	121,16	121,05	121,12	121,165	121,16	121,12	121,14
Fol.	172,80	172,83	172,83	172,84	172,80	172,81	172,83	172,84	172,81	172,80
Fr. B.	12,56	12,562	12,5630	12,5630	12,5625	12,56	12,562	12,5630	12,56	12,56
Franco francese	126,21	126,22	126,24	126,24	126,25	126,24	126,24	126,24	126,24	126,24
Lst.	1747,80	1747,60	1747,70	1747,90	1747,25	1747,55	1747,90	1747,90	1747,45	1747,60
Dm. occ.	157,15	157,15	157,18	157,17	157,15	157,16	157,1750	157,17	157,16	157,16
Scell. Austr.	24,17	24,17	24,1750	24,1750	24,15	24,17	24,174	24,1750	24,17	24,17
Escudo Port.	21,79	21,79	21,7950	21,7975	21,78	21,79	21,793	21,7975	21,79	21,79
Peseta Sp.	10,41	10,41	10,4150	10,4175	10,41	10,41	10,4113	10,4175	10,41	10,41

Media dei titoli del 7 aprile 1967

Rendita 5 % 1935	106,65
Redimibile 3,50 % 1934	100,725
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,75
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,95
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,70
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,75
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,625
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,75

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,10
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100,025
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,275
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,175
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,05
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) - II emiss.	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 aprile 1967

1 Dollaro USA	624,58
1 Dollaro canadese	576,725
1 Franco svizzero	144,20
1 Corona danese	90,367
1 Corona norvegese	87,387
1 Corona svedese	121,162
1 Fiorino olandese	172,835

1 Franco belga	12,562
1 Franco francese	126,24
1 Lira sterlina	1747,90
1 Marco germanico	157,172
1 Scellino austriaco	24,174
1 Escudo Port.	21,795
1 Peseta Sp.	10,414

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione di un componente effettivo della Commissione per gli esami di procuratore legale presso la Corte di appello di Napoli.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 14 febbraio 1966, registrato alla Corte dei conti il 18 aprile successivo, con il quale sono state nominate le Commissioni giudicatrici per gli esami di procuratore legale presso le Corti di appello per l'anno 1966;

Letta la nota 13 febbraio 1967, n. 202 del presidente della Corte di appello di Napoli, con la quale, nel partecipare che il dott. Putaturo Federico, componente effettivo di quella Commissione, è stato promosso magistrato di Cassazione, si designa per la sua sostituzione, il dott. Ognissanti Renato, sostituto procuratore generale presso la stessa Corte;

Poichè necessita procedere a tale sostituzione;

Decreta:

Il dott. Ognissanti Renato, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli, è nominato componente effettivo della Commissione per gli esami di procuratore legale presso la stessa Corte, in sostituzione del dott. Putaturo Federico.

Roma, addì 25 febbraio 1967

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1967
Registro n. 8 *Grazia e giustizia, foglio n.* 313

(3481)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per titoli, integrato da un colloquio, per il conferimento di sei posti di provveditore agli studi di 1ª e 2ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale amministrativo dei Provveditorati agli studi.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed in particolare gli articoli 282, 283 e 285 dello stesso decreto;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del citato testo unico;

Veduta la legge 7 dicembre 1961, n. 1264;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli, integrato da un colloquio, per il conferimento di sei posti di provveditore agli studi di 1ª e 2ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale amministrativo dei Provveditorati agli studi.

Art. 2.

E' ammesso a partecipare al concorso predetto il personale di ruolo appartenente ad una delle seguenti categorie, che sia provvisto di laurea e che non abbia superato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande il 65° anno di età:

1) presidi di prima e seconda categoria;

2) impiegati della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione aventi qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione;

3) impiegati della carriera direttiva dei Provveditorati agli studi aventi la qualifica di vice provveditore;

4) professori di istituti statali di istruzione secondaria di primo e secondo grado, equiparati, per il trattamento economico, almeno a qualifica non inferiore a direttore di sezione;

5) ispettori scolastici delle scuole elementari.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 400, dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione 3ª, entro il termine perentorio di giorni sessanta che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nelle domande gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) la data ed il luogo di nascita;

b) il titolo di studio (laurea) di cui sono in possesso, indicando la votazione riportata, la data del rilascio e l'Università o l'Istituto universitario presso il quale il titolo stesso è stato conseguito;

c) la categoria di personale di ruolo alla quale appartengono, la qualifica rivestita ed il relativo coefficiente di stipendio nonchè l'ufficio o l'istituto presso il quale attualmente prestano servizio;

d) di non essere sottoposti a procedimento di dispensa dal servizio per i motivi indicati negli articoli 71 e 129 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nè a procedimento disciplinare o penale;

e) di impegnarsi, in caso di esito favorevole del concorso a raggiungere qualunque sede di servizio sia loro assegnata dal Ministero.

Nella domanda dovrà essere indicato il domicilio dell'aspirante, il quale è tenuto a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni del domicilio stesso.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere vistata per i candidati indicati ai numeri 1), 3) e 5) del precedente art. 2 dal competente provveditore agli studi e per i candidati indicati ai numeri 2) e 4) dello stesso art. 2 dal capo dell'ufficio o dell'istituto presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

1) « curriculum » documentato sull'operosità scientifica e culturale, sull'attività e carriera didattica o sull'attività e carriera amministrativa in cinque esemplari;

2) titoli vari ed ogni altro documento che il candidato ritenga utile agli effetti del concorso;

3) copia dello stato di servizio prestato nei ruoli del personale civile dello Stato, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati almeno nell'ultimo quinquennio, da rilasciarsi dal competente provveditore agli studi per il servizio di preside e di professore di istituto statale di istruzione secondaria (candidati di cui ai numeri 1) e 4) del precedente art. 2) o dalla competente Direzione generale del Ministero per il servizio di direttore di sezione nell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, di vice provveditore agli studi e di ispettore scolastico (candidati di cui ai numeri 2), 3) e 5) dello stesso art. 2).

Art. 5.

Entro il medesimo termine stabilito per la presentazione delle domande, gli interessati dovranno far pervenire, separatamente dalle domande e dai documenti di cui sopra, le eventuali pubblicazioni, di qualsiasi genere (scientifico, letterario, storico ecc.), in cinque esemplari per ogni pubblicazione, da distribuire in cinque distinti plichi, ciascuno dei quali accompagnato da un elenco delle pubblicazioni stesse. I cinque plichi saranno chiusi in un unico pacco o cassa.

Sul pacco o sulla cassa con cui vengono rimesse le pubblicazioni dovrà essere indicato il cognome e nome del candidato e stampigliata la dizione « Concorso per provveditore agli studi ».

Sono accettati soltanto i lavori pubblicati. In nessun caso sono accettate bozze di stampa.

Art. 6.

Non saranno ammessi al concorso coloro che faranno pervenire le domande ed i prescritti documenti dopo il termine stabilito, nè saranno accettate, dopo detto termine, pubblicazioni o parti di esse o qualsiasi altro documento.

La data di arrivo delle domande, dei documenti e delle pubblicazioni è stabilita dal timbro a calendario apposto sui di essi dalla Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi.

Non è consentito riferimento a documenti e pubblicazioni che siano stati presentati presso altre Amministrazioni o ad uffici del Ministero della pubblica istruzione. E' ammesso soltanto il riferimento a documenti e pubblicazioni presentati per la partecipazione a precedenti concorsi per titoli a posti di provveditore agli studi di seconda classe in prova o di ispettore centrale di seconda classe per l'istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale, media non statale, artistica e per l'educazione fisica e sportiva.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà presieduta da un magistrato amministrativo o ordinario con la qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente e composta da altri quattro membri, dei quali due docenti universitari (uno della Facoltà di giurisprudenza ed uno della Facoltà di lettere), dal direttore generale capo del personale e da un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale con qualifica non inferiore a direttore di divisione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Art. 8.

La valutazione dei candidati sarà effettuata dalla Commissione giudicatrice sulla base di un massimo complessivo di 100 punti, dei quali potranno essere assegnati non più di 65 per i titoli e non più di 35 per il colloquio integrativo.

La Commissione stabilirà preliminarmente i criteri per la valutazione dei titoli degli aspiranti, con determinazione dei relativi punteggi.

Art. 9.

Il colloquio integrativo, al quale sono ammessi i candidati che nella valutazione dei titoli abbiano riportato almeno 30 punti, è diretto ad un'adeguata valutazione della personalità del concorrente, con particolare riguardo alla preparazione ed alla attitudine a svolgere le funzioni di provveditore agli studi.

Il colloquio non si intende superato se il concorrente non ottenga la votazione di 28 punti sui 35 a disposizione della Commissione giudicatrice.

Art. 10.

La Commissione giudicatrice del concorso compilerà la graduatoria generale di merito secondo l'ordine dei punti riportati dagli aspiranti che abbiano raggiunto il punteggio minimo di 65 punti sui 100 complessivamente a disposizione.

Saranno dichiarati vincitori i primi graduati in numero corrispondente a quello dei posti messi a concorso.

I graduati dopo l'ultimo dei vincitori subentreranno nella nomina ai vincitori rinunciatari o dichiarati decaduti dalla nomina stessa ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Non potranno ottenere la nomina i vincitori del concorso che alla data dalla quale avrà effetto la nomina stessa avranno superato il 65° anno di età.

Nel caso di parità di merito saranno applicate le disposizioni di legge relative alla materia.

Art. 11.

I concorrenti che siano stati compresi nella graduatoria di merito e che possano far valere titoli validi ai fini della preferenza a parità di merito, devono far pervenire al Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Divisione 3ª, entro il termine perentorio di giorni venti che decorre dal giorno successivo a quello del ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di questi titoli, redatti nella forma di seguito indicata:

1) ex combattenti, prigionieri ed assimilati:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno su carta da bollo da L. 400, la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-45 e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943, attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un Comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, su carta da bollo da L. 400, le dichiarazioni integrative e le notificazioni previste dalla circolare n. 5000, in data 1° agosto 1948, dello Stato Maggiore dell'Esercito, numero 27200/Om, in data 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina, n. 202860/Od, in data 8 luglio 1948, dello Stato Maggiore dell'Aeronautica;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da L. 400 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i candidati alto-atesini o residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni da esse organizzate e abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni anche isolate di terrorismo o di sevizie, presenteranno una dichiarazione rilasciata dall'autorità competente;

2) mutilati ed invalidi:

a) i mutilati ed invalidi in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici, nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, nonchè i mutilati ed invalidi alto-atesini o residenti anteriormente al 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, di cui all'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello « 69 » rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera;

b) i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, e gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico, dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

c) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dalla Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

d) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dall'Ufficio del lavoro della Provincia di residenza attestante, ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale;

3) orfani:

a) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per

la guerra 1940-45 o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

b) gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

c) gli orfani dei caduti per servizio presenteranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

4) figli di mutilati e di invalidi:

a) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

b) i figli di mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo di L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

c) i figli dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra ed i figli di inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità contratte in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico dovranno presentare il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

5) madri, vedove non rimaritate e sorelle di caduti:

le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati alle lettere *a*), *b*) e *c*), della voce orfani, dovranno esibire un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

6) profughi:

a) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 400 dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

b) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito a trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 400 in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

c) i connazionali rimpatriati dall'Egitto che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato dalle competenti autorità consolari su carta da bollo da L. 400;

d) i connazionali rimpatriati dalla Tunisia e da Tangeri, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 della citata legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato su carta da bollo da L. 400 dal Ministero degli affari esteri;

7) decorati, feriti di guerra e promossi per merito di guerra:

i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

8) perseguitati politici e razziali:

coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 400 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato su carta bollata da L. 400 rilasciato dalla competente comunità israelitica;

9) coniugati con o senza prole e i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare da detto documento che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra. Lo stato di famiglia dovrà essere rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 12.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione al concorso e per la nomina e saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 13.

I concorrenti utilmente colocati nella graduatoria generale di merito e dichiarati vincitori o che subentreranno nella nomina ai vincitori rinunciatari o dichiarati decaduti dalla nomina stessa dovranno presentare o far pervenire al Ministero, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

A) copia integrale dello stato di servizio civile, rilasciato a norma delle vigenti leggi sul bollo e con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, dal competente provveditore agli studi per il servizio di preside o di professore di istituto statale d'istruzione secondaria (candidati di cui ai numeri 1 e 4 del precedente art. 2) o dalla competente Direzione generale del Ministero per il servizio di direttore di sezione nell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, di vice provveditore agli studi e di ispettore scolastico (candidati di cui ai numeri 2), 3) e 5) dello stesso art. 2).

La copia dello stato di servizio dovrà essere rilasciato in data non anteriore ad un mese da quella della lettera di invito alla presentazione del documento:

B) il diploma originale e copia notarile autentica del titolo di studio (laurea) di cui sono in possesso su carta da bollo da L. 400.

L'autenticazione della copia del diploma del titolo di studio può anche essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un cancelliere e da un segretario comunale.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, su carta da bollo da L. 400, il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma il candidato deve presentare il duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 99 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653;

C) certificato medico, su carta da bollo da L. 400, rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, attestante l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso.

Nel certificato devono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuato presso un istituto o un laoratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

Il certificato medico dovrà essere rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quello della lettera di invito indicata nel primo comma del presente articolo.

Art. 14.

I vincitori del concorso che rivestano già qualifica equiparata, per il trattamento economico, a quella di provveditore agli studi di 2ª classe, o almeno di direttore di sezione conseguiranno la nomina in prova con la qualifica di provveditore agli studi di 2ª classe; coloro invece, che rivestano già qualifica equiparata, nel trattamento economico, a quella di provveditore agli studi di 1ª classe, conseguiranno la nomina in prova con la qualifica di provveditore agli studi di 1ª classe.

La nomina a provveditore agli studi di 1ª o 2ª classe diverrà definitiva dopo un biennio di prova, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione. Ove il giudizio sia sfavorevole, coloro che abbiano ottenuto la nomina in prova a provveditore agli studi ai sensi del precedente comma saranno restituiti al ruolo e alla qualifica di provenienza, anche in soprannumero e salvo riassorbimento, e sarà loro attribuito lo stipendio che avrebbero conseguito se fossero rimasti nella qualifica stessa.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 dicembre 1966

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1967
Registro n. 13, foglio n. 349

(3024)

MINISTERO DELL'INTERNO

Bando di concorso per titoli ed esami al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Bolzano

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Considerata la necessità di indire il concorso per la nomina del titolare della segreteria generale della classe 1ª, vacante nel comune di Bolzano;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604, nonchè il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371, recanti norme sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, concernente la documentazione dei pubblici concorsi;

Visto lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1959, n. 668, recante norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca;

Considerata l'opportunità di garantire, per motivi di pubblico interesse, che il titolare della segreteria generale del comune di Bolzano abbia la piena conoscenza della lingua tedesca;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami al posto di segretario generale di I classe vacante nel comune di Bolzano, della classe 1ª.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere:

a) i segretari comunali;

b) i segretari provinciali;

c) i vice segretari comunali e provinciali ai quali spetti la effettiva sostituzione del segretario titolare;

i quali tutti si trovino nelle condizioni previste ed abbiano i requisiti prescritti dalle citate leggi sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali.

Per essere ammessi al concorso anzidetto, i candidati devono dimostrare, inoltre, la piena conoscenza della lingua tedesca, superando una prova d'esame integrativa, consistente:

a) in una traduzione scritta di un brano dall'italiano in tedesco con l'ausilio del vocabolario;

b) in una conversazione in lingua tedesca.

Art. 3.

Per essere ammessi al concorso suddetto, i candidati devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dell'Amministrazione civile), non oltre il 31 maggio 1967, apposita domanda, redatta su carta da bollo da L. 400, corredata dal talloncino di ricevuta di vaglia postale o da assegno della Banca d'Italia di L. 1000 (mille), quale tassa di concorso, intestato alla sezione di Tesoreria provinciale di Roma, con l'indicazione della causale del versamento.

Art. 4.

I candidati devono accludere alla domanda tutti i titoli di studio e di servizio ed eventuali pubblicazioni che ritengano di produrre nel proprio interesse, facendone esplicita menzione in un elenco in carta semplice in due esemplari.

Nella domanda, i candidati di cui alla lettera *c*) debbono dichiarare, espressamente, di essere in possesso della cittadinanza italiana ed indicare, altresì:

la data ed il luogo di nascita;

il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero il motivo della non iscrizione e della cancellazione dalle liste medesime;

le condanne penali eventualmente riportate;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata, limitatamente ai candidati di cui alla lettera *c*) dell'art. 2, da notaio o dal segretario comunale del Comune di residenza dell'aspirante.

Ai fini dell'ammissione al concorso, i candidati di cui alla suddetta lettera *c*) devono produrre, unitamente alla domanda:

1) un certificato rilasciato dal sindaco ovvero dal presidente della Giunta provinciale, vistato dalla Prefettura, dal quale risulti il posto di organico ricoperto e lo stato di servizio con le qualifiche riportate negli anni di servizio prestato in qualità di vice segretario;

2) copia del regolamento organico con relativa pianta autenticata dalla Prefettura;

3) diploma di laurea in giurisprudenza od altro equipollente in originale o in copia autenticata notarile, fatta eccezione per i candidati che, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 27 giugno 1942, n. 851, abbiano prestato, dalla data stessa, ininterrotto servizio di ruolo con la qualifica di vice segretario.

Art. 5.

I candidati di cui alla suddetta lettera *c*) che risultino utilmente collocati nella graduatoria di merito, che sarà approvata sotto condizione dell'accertamento dei requisiti di ammissione, saranno invitati a produrre, nel termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dalla comunicazione del relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di regolare condotta morale e civile;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici e che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziario;

5) certificato di sana e robusta costituzione fisica ed esenzione da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza.

I documenti indicati nel presente articolo devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e legalizzati, se occorra; quelli indicati ai numeri 2), 3), 4) e 5) devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

I candidati che abbiano chiesto di partecipare ad analoghi concorsi indetti in precedenza, potranno astenersi dall'allegare nuovamente i titoli, limitandosi a fare richiamo alla istanza alla quale questi erano allegati ed unendo alle domande di partecipazione al concorso di cui al presente bando, l'elenco completo, in carta semplice, dei titoli stessi.

Roma, addì 28 marzo 1967

p. *Il Ministro*: GASPARI

(3609)

MINISTERO DEL BILANCIO

Bando di concorso a venticinque premi-acquisto per tesi di laurea su un tema attinente alla programmazione economica.

Art. 1.

E' indetto un concorso per venticinque premi-acquisto, dell'importo di L. 400.000 ciascuno, per tesi di laurea su un tema attinente alla programmazione economica in una delle seguenti discipline: Politica economica - Economia politica - Scienza delle finanze - Diritto costituzionale - Diritto amministrativo - Diritto tributario, o in discipline comprese nelle precedenti o ad esse affini.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere coloro che conseguiranno la laurea presso le Università e gli Istituti superiori universitari italiani nella sessione di febbraio dell'anno accademico 1965-66 e nelle sessioni estive e autunnali dell'anno accademico 1966-67.

Art. 3.

I concorrenti dovranno far pervenire al Ministero del bilancio, in triplice copia ed entro e non oltre il 15 dicembre 1967 la tesi a stampa o dattiloscritta.

Ai fini del termine di cui al comma precedente fa fede la data portata dal timbro postale di arrivo.

Art. 4.

I lavori devono essere accompagnati da una domanda di partecipazione al concorso.

Nella domanda, redatta su carta da bollo, il candidato deve:

indicare le generalità, la data e il luogo di nascita, la residenza, l'eventuale recapito eletto agli effetti del concorso;

dichiarare, sotto la sua personale responsabilità, di essere cittadino italiano e di godere dei diritti di elettorato politico; di non aver riportato condanne penali, indicando, in caso contrario, quali condanne abbia riportato;

dichiarare che, in caso di assegnazione del premio-acquisto, cede al Ministero del bilancio i diritti esclusivi di utilizzazione della tesi, ivi compresi quelli di pubblicazione e utilizzazione economica, in ogni forma e modo.

La domanda deve essere sottoscritta dal candidato e la firma deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato. Per gli impiegati dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale i candidati prestano servizio.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) certificato di laurea con indicazione della votazione;

b) certificato dei voti riportati negli esami del corso di laurea;

c) breve presentazione del professore relatore della tesi;

d) qualsiasi eventuale titolo o documento atto a comprovare la preparazione scientifica del candidato;

e) elenco, in triplice copia, contenente l'indicazione precisa dei documenti, titoli e della tesi presentati per il concorso.

La domanda deve essere trasmessa al Ministero in un unico plico con i titoli, i documenti e la tesi.

Sono esclusi dal concorso i concorrenti le cui domande, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ferroviari, perveranno dopo il termine stabilito nell'art. 3, primo comma.

Dopo tale termine non saranno neppure accettati altri certificati, documenti o titoli, oltre a quelli già presentati.

Non è consentita, dopo il medesimo termine, la sostituzione di dattiloscritti o bozze di stampa con lavori stampati.

Art. 5.

La Commissione giudicatrice per l'assegnazione dei premi acquisto è composta di tre professori universitari di ruolo e di due funzionari addetti al Ministero del bilancio.

Un funzionario addetto al Ministero del bilancio eserciterà le funzioni di segretario.

La Commissione è nominata dal Ministro per il bilancio, con apposito decreto.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice esprime il proprio giudizio di merito per ogni candidato e assegna il punteggio in base ai seguenti criteri:

a) ogni membro della Commissione dispone di venti punti;

b) sono compresi nella graduatoria dei vincitori e degli idonei coloro che abbiano conseguito un punteggio pari ad 8/10 del totale dei punti di cui dispone la Commissione.

Art. 7.

Il Ministro per il bilancio acquista i lavori dei candidati compresi nella graduatoria dei vincitori, secondo l'ordine della graduatoria stessa.

I premi, che risultino disponibili per rinuncia di taluni dei vincitori, possono essere assegnati dal Ministro ai candidati risultati idonei, secondo l'ordine della graduatoria.

Ove si abbiano candidati classificati con lo stesso punteggio, la scelta viene fatta tenendo conto degli elementi risultanti dalle certificazioni di cui alle lettere *a*), *b*) e *d*) del quarto comma dell'art. 4.

Art. 8.

I candidati che risultino vincitori del concorso riceveranno il premio in unica soluzione.

Il Ministero del bilancio si riserva la facoltà di pubblicare sia le tesi premiate che quelle non premiate che, a giudizio della Commissione, presentino un particolare interesse ai fini della Programmazione economica.

Roma, addì 15 febbraio 1967

Il Ministro: PIERACCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *marzo* 1967
Registro n. 7 *Tesoro, foglio n.* 173

(3524)

ANTONIO SESSA, *direttore* — ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.